

Oggetto: Chiarimento in merito ai requisiti di partecipazione di cui al punto 14.3 del disciplinare di gara e in merito ai costi di trattamento

Chiarimento I:

Il requisito speciale di cui al punto II dell'art. 14.3 del disciplinare di gara deve intendersi che la Società appaltatrice deve aver svolto per almeno per 12 mesi consecutivi all'interno dei 36 mesi dell'ultimo triennio (2013, 2012, 2011) il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati con modalità "porta a porta" presso almeno un Comune o una Unione di Comuni con una popolazione complessiva mediamente servita di almeno 7.000 (settemila) abitanti residenti effettivi con efficienza ed efficacia. Gli abitanti devono essere quelli residenti attestati dal Comune e/o verificati dal censimento ISTAT relativo ai dodici mesi nei quali si è svolto il servizio "porta a porta" per il Comune o l'Unione dei Comuni.

Chiarimento II:

Il merito a quanto descritto nel punto II dell'art. 14.3 del disciplinare di gara ci si deve attenere al bando secondo il quale il triennio di riferimento nel quale il partecipante deve aver svolto per almeno 12 mesi consecutivi la raccolta "porta a porta" è il 2013, 2012, 2011.

Chiarimento III:

Invece, il requisito speciale di cui al punto III dell'art. 14.3 del disciplinare di gara è da intendersi che la Società appaltatrice deve aver gestito nell'ultimo triennio un centro comunale di raccolta, senza un preciso limite minimo di durata di gestione e di dimensione del Comune.

Chiarimento IV:

I costi di trattamento delle frazioni raccolte sono a carico della Società appaltatrice compreso il trattamento della frazione secca residua (CER 20 03 01). Pertanto, il prezzo mensile descritto nell'art.10 è comprensivo dei costi di recupero/trattamento di tutte le frazioni merceologiche incluso il secco residuo (CER 20 03 01).

La Società appaltatrice avrà l'onere di individuare gli impianti delle frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato e gestirli secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti sanciti all'art.179 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, dove il recupero è prima dello smaltimento. Pertanto la frazione umida deve essere avviata presso un impianto di recupero.

Per quanto riguarda la frazione secca residua (CER 20 03 01) si è deciso che l'individuazione dell'impianto, ed il conseguente rispetto della gerarchia sopra citata, rimanga di competenza dell'Unione dei Comuni, in quanto la gestione di tale frazione merceologica risente di quanto sancito "182-bis. Principi di autosufficienza e prossimità". Infatti, considerato che i costi di trattamento sono a carico della Società appaltatrice solo per tale frazione merceologica (secco residuo CER 20 03 01) è previsto un adeguamento dei costi di trattamento "ad hoc" in funzione della eventuale variazione della tariffa che potrebbe determinare la Regione. Inoltre, considerato l'Unione dei Comuni dovrà individuare l'impianto di trattamento della frazione secca residua (CER 20 03 01) in coerenza con il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, è stato previsto un adeguamento dei costi di trasporto qualora l'impianto individuato sia ad una distanza di sola andata superiore ai 150 Km calcolati nel modo descritto nel CSA.